



*Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Commissario dello Stato per la Regione Siciliana*

**Lettera di informazione  
Numero 5**

**1. IL VOTO AMMINISTRATIVO (IN SICILIA E IN ITALIA)  
SICILIA**

È possibile una lettura più attenta rispetto ai commenti abituali sulle recenti elezioni amministrative e le relative aspettative e conseguenze sulle formule delle alleanze.

Pu essere di un certo interesse leggere le analisi dell'Istituto Cattaneo di Bologna, le cui analisi sono apprezzate e molto citate tra gli studiosi.

Per saperne di più sulle alleanze elettorali:

[Pre-Comunali 10-6-2022.pdf](#)

Per saperne di più sui flussi elettorali (ovvero i risultati):

[Flussi elettorali 2017- 2022 del 14-6-2022.pdf](#)

\* \* \* \* \*

**2. LE CONSIDERAZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE  
SULLA SICILIA**

Per la Banca d'Italia, anche in Sicilia l'emergenza sanitaria ha causato la contrazione dell'economia regionale.

Il recupero è, però, già avviato e in alcuni settori (quale quello petrolifero) è praticamente totale. Nel frattempo le sanzioni dell'Unione Europea incidono in maniera significativa sulle importazioni siciliane (13,9% mentre la media nazionale è del 2,7%), mentre è bassa l'incidenza sulle esportazioni di questa regione (1,3% mentre la media nazionale è del 2,7%)

Per saperne di più:

[Banca d'Italia - N. 19 - L'economia della Sicilia \(bancaditalia.it\)](#)

LXXV  
delle norme di  
attuazione



**SOMMARIO**

<b>IL VOTO AMMINISTRATIVO (IN SICILIA E IN ITALIA)</b>	<b>1</b>
<b>LE CONSIDERAZIONI ECONOMICO - FINANZIARIE SULLA SICILIA</b>	<b>1</b>
<b>IL DIVARIO NORD -SUD: SVILUPPO ECONOMICO E INTERVENTO</b>	<b>2</b>
<b>LE DIFFERENZE CREDITIZIE TRA NORD E SUD—L'ANALISI DELLA BANCA D'ITALIA. I FATTORI DI DETERIORAMENTO DEL CREDITO NEL MERIDIONE</b>	<b>3</b>
<b>DETTAGLIO IMPUGNATIVE</b>	<b>4</b>
<b>RILEVAZIONE IMPUGNATIVE</b>	<b>8</b>

### 3. IL DIVARIO NORD-SUD: SVILUPPO ECONOMICO E INTERVENTO PUBBLICO

Le analisi sintetizzate in questo rapporto forniscono un quadro aggiornato dei divari territoriali in Italia con riferimento al sistema produttivo, al mercato del lavoro, al finanziamento delle imprese e ai fattori di contesto e contengono alcune riflessioni sulle priorità di intervento pubblico a favore del Mezzogiorno.

Nel corso dell'ultimo decennio le differenze di sviluppo economico a livello territoriale si sono ancor più allargate: il Mezzogiorno ha visto costantemente diminuire il suo peso economico, evidenziando una crescente difficoltà nell'impiegare la forza lavoro disponibile, una riduzione dell'accumulazione di capitale e una minore crescita della popolazione rispetto alle aree più avanzate del Paese dove si sono concentrati i flussi migratori.

Il settore privato meridionale, già fortemente sottodimensionato, si è ulteriormente contratto: al Sud sono accentuati i tratti tipici del sistema produttivo nazionale, tra i quali il ruolo preponderante di micro imprese e di attività a controllo familiare, nel complesso poco dinamiche e meno in grado di sfruttare le nuove tecnologie digitali. Tali caratteristiche, unite a fattori di contesto sfavorevoli come i tempi elevati delle procedure di recupero dei crediti per via giudiziale, si traducono in maggiori difficoltà ad accedere al credito e ad altre forme di finanziamento. Nel complesso i livelli di impiego della forza lavoro, già tra i più bassi di Europa, sono ulteriormente diminuiti, come è diminuita la qualità media dell'occupazione; nel settore privato rimane alta l'incidenza del lavoro irregolare ed è maggiore l'instabilità dei rapporti lavorativi.

Sulle difficoltà economiche del Mezzogiorno pesano pure gli ampi ritardi nella dotazione di infrastrutture e nella qualità nei servizi pubblici erogati sia dagli enti locali, sia dallo Stato attraverso le proprie articolazioni periferiche. Tali divari riflettono in parte una carenza di risorse che si è aggravata nel decennio precedente lo scoppio della pandemia, durante il quale la politica di bilancio nazionale è stata in prevalenza orientata al consolidamento dei conti pubblici. Rileva anche la definizione ancora parziale dei livelli essenziali delle prestazioni nell'erogazione dei servizi pubblici e di adeguati meccanismi perequativi volti a garantirne il soddisfacimento. Al contempo, gli indicatori disponibili su efficienza, efficacia e correttezza dell'azione amministrativa nel Mezzogiorno appaiono significativamente peggiori della media italiana.

Alla luce di questo, le priorità di politica economica andrebbero orientate verso due obiettivi principali. Il primo riguarda il miglioramento della qualità dell'azione pubblica, anche facendo leva sulle ampie risorse disponibili grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza e agli altri programmi nazionali ed europei in corso. Ciò dovrebbe comprendere un assetto più efficace della governance degli interventi pubblici, un deciso potenziamento nella qualità degli input - umani e tecnologici - della Pubblica amministrazione, nonché un orientamento più forte al conseguimento dei risultati, anche ricorrendo a meccanismi incentivanti. In secondo luogo appare necessario un rafforzamento dell'iniziativa privata, attraverso la riduzione dei gap infrastrutturali del Mezzogiorno, lo sfruttamento del potenziale di sviluppo delle sue agglomerazioni urbane e un innalzamento qualitativo del tessuto produttivo.

Per saperne di più:

[Banca d'Italia - N. 25 - Il divario Nord-Sud: sviluppo economico e intervento pubblico \(bancaditalia.it\)](#)

#### **4. LE DIFFERENZE CREDITIZIE TRA NORD E SUD – L'ANALISI DELLA BANCA D'ITALIA. I FATTORI DI DETERIORAMENTO DEL CREDITO NEL MERIDIONE**

Nel corso della doppia recessione che ha colpito l'economia italiana fra il 2008 e il 2013 il tasso di deterioramento del credito ha registrato una notevole crescita. La dinamica è stata più accentuata nelle aree meridionali, determinando un progressivo aumento del differenziale rispetto al Centro Nord, che ha raggiunto un picco di 5 punti percentuali nella seconda fase della crisi. Utilizzando un dataset con oltre 12 milioni di rapporti banca-impresa fra il 2006 e il 2019. La Banca d'Italia ha condotto un esercizio econometrico per verificare in primo luogo in che misura il differenziale dipenda da una differente composizione della domanda e dell'offerta di credito nonché dal diverso andamento congiunturale delle due aree geografiche. Le imprese meridionali tendono infatti ad essere mediamente più piccole, concentrate in settori più rischiosi e maggiormente vulnerabili dal punto di vista finanziario. Inoltre nel periodo analizzato la dinamica del PIL nell'area del Mezzogiorno è risultata peggiore rispetto al resto del Paese. I risultati dell'analisi mostrano che, una volta tenuto conto di tali fattori, il divario iniziale nel deterioramento dei prestiti si riduce di circa tre quarti. Le caratteristiche delle imprese debentrici spiegano soltanto una piccola parte del differenziale (meno di un terzo), nonostante si includa tra le variabili di controllo un indicatore che misura la rischiosità idiosincratca (ex-ante) delle imprese. Le caratteristiche degli intermediari hanno un impatto ancora più limitato, evidenziando come il divario sfavorevole al Mezzogiorno dipenda solo marginalmente dalla composizione dell'offerta di credito. Complessivamente ai fattori di domanda e di offerta sono riconducibili i quattro decimi del differenziale.

Una quota rilevante del divario (un terzo) risulta invece riconducibile alla differente dinamica congiunturale nelle due aree. Approfondendo la natura e le possibili cause del differenziale non spiegato dai fattori di composizione e dalla congiuntura, i risultati indicano che tale divario residuo è concentrato temporalmente nel quinquennio 2011-15, quando la crisi dei debiti sovrani ha prolungato una fase recessiva che per le regioni del Mezzogiorno, a differenza di quelle del Centro Nord, non si era mai interrotta dal 2009, facendo emergere quote rilevanti di crediti problematici. Con riferimento alle caratteristiche delle imprese, esso risulta inoltre riconducibile alle sole imprese di piccole dimensioni (sotto i 20 addetti) e a quelle più rischiose. Ciò suggerisce un possibile ruolo del contesto esterno, dal quale possono derivare rischi aggiuntivi – assenti o meno rilevanti nelle altre aree del Paese – i cui effetti non sono colti né dalla composizione della domanda e dell'offerta di credito né dalla congiuntura. L'introduzione di alcuni fattori di contesto nelle stime (la presenza di criminalità organizzata, l'inefficienza della giustizia civile e il capitale sociale) sembra supportare questa ipotesi. Il divario residuo infatti si annulla completamente, anche per le piccole imprese e per il quinquennio 2011-2015. In un'ottica futura, a fronte del probabile deterioramento del credito connesso con l'esaurirsi delle misure previste dal Governo per contrastare gli effetti della pandemia, i risultati possono dare alcune indicazioni circa l'evoluzione del differenziale sulla qualità del credito. Da un lato le analisi evidenziano una forte sensibilità del deterioramento alle dinamiche congiunturali delle macro aree; da questo punto di vista, a fronte del minore impatto della pandemia nelle regioni meridionali, il divario dovrebbe mantenersi contenuto. Dall'altro lato si potrebbe osservare un aumento del gap legato al ruolo dei fattori ambientali che in periodi di recessione riducono la resilienza delle imprese di minori dimensioni. 9 Nel 2020, il Pil in volume è diminuito del 9,2 per cento nel Nord-est, del 9 per cento nel Nord-ovest, dell'8,9 per cento nel Centro e dell'8,6 per cento nel Mezzogiorno (Conti Economici Territoriali, Istat).

Per saperne di più: [bancaditalia.it](http://bancaditalia.it)

## 5. DETTAGLIO IMPUGNATIVE

### Dettaglio Legge Regionale

#### **Istituzione della giornata della memoria del terremoto di Messina del 1908. (8-4-2022) .**

**Regione: Sicilia**

**Estremi: Legge n.6 del 8-4-2022**

**Bur:n.17 del 15-4-2022**

**Settore: Politiche socio sanitarie e culturali**

**Delibera C.d.M. del: 6-6-2022 / Impugnata**

La legge della Regione siciliana n. 6 del 08/04/2022, recante "Istituzione della giornata della memoria del terremoto di Messina del 1908" presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento all'art. 2, comma 1, per violazione dell'obbligo di copertura finanziaria delle leggi di spesa di cui all'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, per quanto di seguito evidenziato: L'art. 2, rubricato "Promozione della conoscenza dei fatti del 28 dicembre 1908" dispone che: "In occasione della giornata della memoria [del terremoto di Messina del 1908] la Regione promuove, anche mediante concessione del proprio patrocinio, l'organizzazione di manifestazioni, cerimonie e altre iniziative nonché momenti di riflessione e approfondimento, anche nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle sedi istituzionali, atti a favorire la conoscenza dei fatti storici del 28 dicembre 1908". Pertanto, a fronte di iniziative regionali di promozione e valorizzazione relative all'evento storico e ambientale del terremoto di Messina, individuate nella norma e suscettibili di concretizzarsi attraverso risorse strumentali e finanziarie, si deve invece rilevare la mancanza nell'art. 2 in particolare, e nella legge in esame, in generale, di una previsione finanziaria che quantifichi gli oneri e individui le fonti di finanziamento, come richiesto dalla normativa statale in materia di contabilità per quanto riguarda le necessarie coperture delle leggi di spesa, ai sensi dell'art. 19, della legge 31 dicembre 2009, (Legge di contabilità e finanza pubblica), che dispone, al comma 1: "le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali", e, al comma 2: "ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17."

Ciò comporta conseguentemente violazione del principio di copertura finanziaria di cui all'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, che impone l'obbligo di copertura finanziaria di ogni legge che determini nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, va ricordato che la Corte Costituzionale, nella sentenza 226/21 ha evidenziato che "...il canone costituzionale dell'art. 81, terzo comma, Cost. «opera direttamente, a prescindere dall'esistenza di norme interposte» (ex plurimis, sentenza n. 26 del 2013), applicandosi immediatamente anche agli enti territoriali ad autonomia speciale.

Peraltro l'obbligo di copertura delle leggi di spesa è esplicitamente ripetuto nella normativa regionale siciliana, all'art. 14 del Testo coordinato delle norme in materia di bilancio e contabilità applicabili alla Regione (art. 7 della L.R. 47/77) e pertanto la legge in esame si pone anche in violazione della normativa regionale e delle competenze attribuite alla Regione dal suo Statuto speciale.

Ciò posto, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, suscettibile di recare oneri non quantificati e senza l'indicazione della fonte di finanziamento, si pone in contrasto con il principio di obbligo di copertura finanziaria delle norme che comportino nuovi o maggiori oneri, e quindi in violazione dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione nonché con le competenze attribuite alla regione dal suo Statuto speciale e con la legislazione regionale in materia di bilancio e contabilità per quanto riguarda la copertura finanziaria delle leggi regionali di spesa (art. 14 del Testo coordinato delle norme in materia di bilancio e contabilità applicabili alla Regione) e pertanto va impugnata dinanzi alla Corte costituzionale ex art. 127 della Costituzione.

\* \* \* \* \*

### **Dettaglio Legge Regionale**

**Istituzione della giornata della memoria dell'eruzione dell'Etna del 1669. (13-4-2022).**

**Regione: Sicilia**

**Estremi: Legge n.8 del 13-4-2022**

**Bur:n.17 del 15-4-2022**

**Settore: Politiche socio sanitarie e culturali**

**Delibera C.d.M. del: 6-6-2022 / Impugnata**

La legge della Regione siciliana n. 8 del 13 aprile 2022 "Istituzione della giornata della memoria dell'eruzione dell'Etna del 1669" presenta profili di illegittimità costituzionale per contrasto con i precetti costituzionali in materia di obbligo di copertura finanziaria delle leggi di spesa ai sensi dell'art. 81, terzo comma della Costituzione ed eccede dalle competenze attribuite alla Regione dallo Statuto speciale (legge costituzionale n. 2 del 1948) ponendosi altresì in contrasto con la normativa regionale in materia di copertura finanziaria delle leggi regionali di spesa, per i seguenti motivi.

La legge in esame si pone l'obiettivo di commemorare gli avvenimenti e le conseguenze correlati all'eruzione dell'Etna del 1669, prevedendo l'istituzione di una "Giornata della memoria", fissata per l'11 marzo di ogni anno, l'individuazione di "Luoghi della memoria", inseriti in un itinerario turistico e culturale denominato "la lava della ruina – percorso del 1669" nonché l'adozione di iniziative varie da individuare successivamente nell'ambito di un Programma, di durata quinquennale e articolato per annualità, tese ad incentivare la valorizzazione e la conoscenza del patrimonio storico, culturale ed ambientale del territorio dell'Etna e dei luoghi coinvolti nell'eruzione, mediante collaborazioni con gli enti territoriali interessati per l'inserimento di mete di cicloturismo, sinergie pubblico-privato per un'offerta di servizi aggiuntivi, collaborazione con le istituzioni scolastiche per un'integrazione dell'offerta formativa.

Ciò premesso, a fronte di iniziative regionali di sviluppo e valorizzazione che dovranno concretizzarsi attraverso risorse strumentali e finanziarie, si deve rilevare la mancanza nella legge in esame di una clausola finanziaria che quantifichi gli oneri e individui le fonti di finanziamento, come richiesto dalla normativa statale in materia di contabilità per quanto riguarda le necessarie coperture delle leggi di spesa, art. 19, comma 1, legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica). Pertanto la legge in esame si pone in violazione dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione.

Ciò vale in particolare alla luce di quanto previsto all'art. 4, concernente il Programma della promozione della memoria dell'eruzione, che così recita: "1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 1, con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, di concerto con l'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, sentiti gli enti locali territorialmente competenti, le imprese sociali e gli altri enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all' articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e le organizzazioni datoriali, è adottato il programma regionale con cui sono individuati gli indirizzi delle politiche regionali per la promozione della memoria dell'eruzione dell'Etna del 1669. 2. Il programma di cui al comma 1, di durata quinquennale e articolato per annualità, è adottato entro il 30 giugno di ogni anno. In sede di prima applicazione il programma è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".

La norma prevede, quindi, l'adozione di un programma contenente gli indirizzi delle politiche regionali volte alla promozione della memoria degli avvenimenti legati all'eruzione dell'Etna, senza, tuttavia, riportare alcuna disposizione finanziaria. Pur essendo suscettibile di determinare oneri a carico del bilancio regionale, tale disposizione non quantifica la spesa né individua idonea copertura finanziaria per farvi fronte.

Quanto sopra appare confermato anche alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 12, comma 58, della legge regionale n. 13 del 25 maggio 2022, (legge di stabilità regionale 2022) in vigore dal 28 maggio 2022, che ha inserito nella legge in esame l'art. 4 bis, "Clausola finanziaria". Infatti, la formulazione della norma finanziaria, successivamente introdotta dalla legge di stabilità regionale, conferma la sussistenza di oneri finanziari a carico del bilancio regionale, stabilendo che: "Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nei limiti degli stanziamenti del bilancio della regione, con risorse regionali ed extraregionali. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare le opportune variazioni al bilancio della Regione".

Tale formulazione, peraltro, risulta assolutamente generica, in quanto non individua la missione, il programma e il titolo ove imputare la relativa spesa e, quindi non è idonea a superare le criticità che afferiscono al testo originario della legge n. 8/2022, poiché permane l'assenza sia della quantificazione degli oneri di spesa discendenti che dell'indicazione della copertura finanziaria.

Si deve concludere che la legge in esame comporta oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria e conseguentemente, si pone in contrasto con l'articolo 19, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), che dispone, al comma 1: "le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali", e, al comma 2: "ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17."

Ciò comporta conseguentemente violazione del principio di copertura finanziaria di cui all'articolo 81, terzo comma, della Costituzione.

In tal senso si richiama anche la sentenza n. 307 del 2013, con la quale la Corte costituzionale ha precisato che "il rispetto dell'articolo 81 Cost., impone che, ogniqualvolta si introduca una previsione legislativa che possa, anche solo in via ipotetica, determinare nuove spese, occorre sempre indicare i propri mezzi per farvi fronte".

Peraltro l'obbligo di copertura delle leggi di spesa è esplicitamente ripetuto nella normativa regionale siciliana, all'art. 14 del Testo coordinato delle norme in materia di bilancio e contabilità applicabili alla Regione (art. 7 della L.R. 47/77).

Alla luce di quanto sopra illustrato, si ritiene che ricorrano i presupposti per l'impugnativa, davanti alla Corte costituzionale, ex art. 127 della Costituzione, della legge in esame, con particolare riferimento all'art. 4, per violazione dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione, trattandosi di una legge che comporta oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria nonché per violazione delle competenze attribuite alla Regione dallo Statuto speciale e della normativa regionale in materia di copertura finanziaria delle leggi regionali di spesa, di cui all'art. 14 del Testo coordinato delle norme in materia di bilancio e contabilità applicabili alla Regione (art. 7 della L.R. 47/77).

## 6. RILEVAZIONE IMPUGNATIVE

IMPUGNATIVE DI LEGGI REGIONALI SICILIANE ANNI 2019											
NR. RICORSO	LEGGE REGIONALE	OGGETTO	GURS (legge)	GURI (ricorso)	GURS (ricorso)	UDIENZA	DELIBERA GOVERNO	DECISIONE C.COST.	PUBBL. G.U. o GURS	ESITO DIVERSO	
26/2019	16/12/2018 n.24	Variazioni del bilancio di previsione 2018-2020	18/12/2019 n.54	10/04/2019 n.15		05/05/2020	14/02/2019	sent. 130/2020 (5.05.2020) accoglie in parte ricorso	GU n.27 del 11/07/2020		
36/2019	30/12/2018 n.145 (stat.)	Legge di bilancio 2019		22/05/2019 n.21		25/02/2020					
54/2019	22/02/2019 n.1	Legge di stabilità regionale (artt.14-23)	26/02/2019 n.9	19/06/2019 n.25		24/03/2020	18/04/2019	sent. n.194/2020 (accoglie ricorso) e sent. n.199/2020 (accoglie in parte ricorso)	GURS n.48 del 18/09/2020		
81/2019	6/05/2019 n.5	Ambiente-autorizzazione paesaggistica	17/05/2019 n.22	11/09/2019 n.37	16/06/2019 n.38	09/06/2020	11/07/2019	sent. 160/2021 (23.6.2021) accoglie in parte ricorso (art.8)	GU n. 30 del 28.07.2021	C:\Users\kient\Desktop\Ufficio\Note Gabinetto\Lezzi regionali\pronuncia 160_2021-176-81_2019.pdf	
90/2019	7/06/2019 n.8	Turismo nautico	11/06/2019 n.27	2/10/2019 n.40	6/09/2019 n.41	23/06/2020	31/07/2019	sent. n.161/2020 respinge ricorso	GU n. 31 del 29/07/2020		
99/2019	19/07/2019 n.13	Legge stabilità regionale	26/07/2019 n.29	30/10/2019 n.44		26/01/2021 8/06/2021	19/09/2019	sent. n.16/2021 accoglie in parte ricorso (artt.4 e 13) - sent. n. 156/2021 accoglie in parte ricorso (artt. 5 e 6)	GU n. 29 del 21/07/2021	Rinuncia parziale all'impugnativa Delibera C.d.M. del 3/06/2021	
106/2019	6/08/2019 n.14	Collegato legge finanziaria 2019 P.A.	09/08/2019 n.37	13/11/2019 n.46		21/10/2020	03/10/2019	sent. n.235/2020 accoglie ricorso e dichiara illegittimi artt.3,7,11.)	GURS n.58 del 20/11/2020	La Corte Cost. con sent. n. 235/2020 ha accolto il ricorso.	
110/2019	6/08/2019 n.15	Collegato autonomie locali	09/08/2019 n.37	27/11/2019 n.48		01/12/2020	03/10/2019	sent. n. 279/2021 dichiara inammissibile ricorso	GU n. 53 del 30/12/2020		
114/2019	16/10/2019 n.17	Collegato disposizioni varie	18/10/2019 n.47	15/01/2020 n.3		26/01/2021	12/12/2019	sent. n. 25/2021 accoglie in parte ricorso			

IMPUGNATIVE DI LEGGI REGIONALI SICILIANE ANNI 2020										
NR. RICORSO	LEGGE REGIONALE	OGGETTO	GURS (legge)	GURI (ricorso)	GURS (ricorso)	UDIENZA	DELIBERA GOVERNO	DECISIONE C.COST.	PUBBL. G.U. o GURS	ESITO DIVERSO
14/2020	28/11/2019 n.19	Rideterminazione assegni vitalizi	30/11/2019 n.54	11/03/2020 n.11		09/02/2021	23/01/2020	sent. n. 44/2021 accoglie ricorso		
12//2020	28/11/2019 n.21	Riordino assistenza aree pediatriche	06/12/2019 n.55			12/01/2021	29/01/2020 18/12/2020	ord. C.Cost. n. 13/2021 dichiara estinto il ricorso	GURS n.7 del 19/02/2021	Rinuncia al ricorso - Delibera C.d.M. 18/12/2020
48/2020	3/03/2020 n. 4	Disposizioni in materia cimiteriale	06/03/2020 n.12		3/06/2020 n.23	13/04/2021	29/04/2020	ord. C.Cost. n. 94/2021 dichiara estinto ricorso		Rinuncia al ricorso - Delibera C.d.M. 10/09/2020
58/2020	12/05/2020 n.9	Legge di stabilita regionale 2020-2022	14/05/2020 n.28		26/08/2020 n.35	23/02/2021	13/07/2020			
89/2020	20/07/2020 n.16	Norme sul Corpo Forestale Regionale	24/07/2020 n.40		11/11/2020 n.46		10/09/2020	sent. n.226/2021 in parte accoglie e in parte dichiara estinto ricorso		Rinuncia parziale al ricorso - C.d.M. 30/06/2021. La Corte Cost. con sent. n. 236/2021 ha in parte accolto e in parte dichiarato estinto il ricorso
96/2020	11/08/2020 n.17	Riordino Istituto Zooprofilattico Sperimentale Siciliano	14/08/2020 n.43		25/11/2020 n.48		07/10/2020	sent. n. 234/2021 accoglie ricorso		La Corte Cost. con sent. n. 283/2021 ha accolto il ricorso
97/2020	13/08/2020 n.19	Norme per il governo del territorio	21/08/2020 n.44		25/11/2020 n.48		17/10/2020	ord. n. 222/2021 dichiara estinto ricorso		Rinuncia al ricorso - C.d.M. 21/04/2021. La Corte Cost. con ord. n. 222/2021 ha dichiarato estinto il giudizio (v. L.R. 3/02/2021 n.2)
103/2020	14/10/2020 n. 23	Modifiche di norme in materia finanziaria	16/10/2020 n.53		13/01/2021 n.2	09/06/2021	10/12/2020	sent. n. 156/2021 accoglie ricorso		

IMPUGNATIVE DI LEGGI REGIONALI SICILIANE ANNI 2021										
MR. RICORSO	LEGGE REGIONALE	OGGETTO	GURS (legge)	GURI (ricorso)	GURS (ricorso)	UDIENZA	DELIBERA GOVERNO	DECISIONE C.COST.	PUBBL. G.U. o GURS	ESITO DIVERSO
8/2021	3/12/2020 n.29	Norme per il funzionamento del Corpo Forestale della Regione siciliana	11/12/2020 n.61				09/02/2021	sent. n.226/2021 in parte accoglie e in parte dichiara estinto il ricorso		La Corte Cost. con sent. n. 226/2021 ha in parte accolto e in parte dichiarato estinto il ricorso
17/2021	28/12/2020 n.33	Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022. Modifiche di norme in materia di stabilizzazione del personale precario	29/12/2020 n.65	7/04/2021 n.14			26/02/2021			
18/2021	30/12/2020 n.36	Disposizioni urgenti in materia di personale e proroga di titoli edilizi. Disposizioni varie	31/12/2020 n.67	7/04/2021 n.14			26/02/2021	Ord. C. Cost. n. 55 del 9/02/2022 dichiara estinto il processo		Rinuncia al ricorso - Delibera C.d.M. 18/11/2021 - Atto del PCM 26/11/2021. v. L.R. n.9/2021
25/2021	3/02/2021 n.2	Intervento correttivo L.R. n.19/2020-Norme sul governo del territorio (art.12)	12/02/2021 n.6	5/05/2021 n.18		26/04/2022	13/04/2021	sent. n.135/2022 accoglie in parte ricorso		pronuncia 135_2022 (1).pdf
26/2021	17/02/2021 n.5	Norme in materia di enti locali	19/02/2021 n.7	12/05/2021 n.19			15/04/2021	sent. n.70/2022 (25/01/2021) accoglie in parte il ricorso	GURS n. 16 dell'8/04/2022	
27/2021	4/03/2021 n.6	Disposizioni per crescita del sistema produttivo regionale	12/03/2021 n.10	3/06/2021 n.22			11/05/2021	sent. n.39/2022 (25/01/2022) accoglie ricorso	GU n. 8 del 23/02/2022	
35/2021	15/04/2021 n. 9	Legge di stabilità regionale	21/04/2021 n.17	11/08/2021 n.32		05/07/2022	17/06/2021			Rinuncia al ricorso - Delibera C.d.M. 17/05/2022
45/2021	26/05/2021 n. 12	Norme in materia di aree sciabili e di sviluppo montano	4/06/2021 n.24				22/07/2021			
54/2021	21/07/2021 n. 17	Termine ultimo per la presentazione delle istanze di proroga delle concessioni demaniali marittime	26/07/2021 n.36	27/10/2021 n.43	22/10/2021 n.47	05/07/2022	23/09/2021 5/04/2022	sent. n.108/2022 accoglie ricorso	GURS n.23 del 27/05/2022	
51/2021	21/07/2021 n. 18	Modifica L.R. 24/2020 (disturbo gioco d'azzardo-DGA)	30/07/2021 n.33	20/10/2021 n.42	22/10/2021 n.47		23/09/2021			
56/2021	29/07/2021 n. 19	Modifica L.R. 16/2016 (compatibilità costruzioni in aree sottoposte a vincolo)	6/08/2021 n.34	27/10/2021 n.43	22/10/2021 n.47	21/06/2022	23/09/2021			
58/2021	29/07/2021 n. 20	Legge regionale per l'accoglienza e l'inclusione. Modifiche di norme	6/08/2021 n.34	3/11/2021 n.44	5/11/2021 n.49		29/09/2021			
60/2021	29/07/2021 n. 21	Disposizioni in materia di agroecologia e concessioni demaniali marittime	6/08/2021 n.34	10/11/2021 n.45	12/11/2021 n.50	07/06/2022	29/09/2021			
61/2021	29/07/2021 n. 22	Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime	6/08/2021 n.34	10/11/2021 n.45	12/11/2021 n.50	11/05/2022	29/09/2021	sent. n.155/2022 accoglie in parte ricorso (artt. 10 e 11)		
63/2021	6/08/2021 n. 23	Modifiche a L.R. 16/2016. Disposizioni in materia di edilizia ed urbanistica	13/08/2021 n.35	17/11/2021 n.46	12/11/2021 n.50	22/11/2022	07/10/2021			
67/2021	24/09/2021 n. 24	Disposizioni per settore forestazione	28/09/2021 n.42	22/12/2021 n.51	24/12/2021 n.59	21/06/2022	24/11/2021			

IMPUGNATIVE DI LEGGI REGIONALI SICILIANE ANNI 2022										
NR. RICORSO	LEGGE REGIONALE	OGGETTO	GURS (legge)	GURI (ricorso)	GURS (ricorso)	UDIENZA	DELIBERA GOVERNO	DECISIONE C.COST.	PUBBL. G.U. o GURS	ESITO DIVERSO
6/2022	19/11/2021 n. 28	Norme in materia di funzionamento del Corpo Forestale Regione Siciliana	26/11/2021 n.52	23/02/2022 n. 8		05/07/2022	21/01/2022			
8/2022	26/11/2021 n. 29	Modifiche alla L.R. n.9/2021. Disposizioni varie	2/12/2021 n.53	2/03/2022 n. 9		07/06/2022	31/01/2022			
19/2022	27/12/2021 n. 35	Variazioni al bilancio della Regione per il triennio 2021-2023	29/12/2021 n.60	30/03/2022 n. 13			24/02/2022			
29/2022	21/01/2022 n. 1	Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio 2022	25/01/2022 n. 4	27/04/2022 n.17			28/03/2022			
33/2022	18/03/2022 n.2	Disposizioni in materia di edilizia	25/03/2022 n.13				17/05/2022			
34/2022	18/03/2022 n. 3	Istituzione e disciplina del Registro regionale telematico dei Comuni e dei relativi prodotti a denominazione comunale De.Co. Modifiche alla L.R. 28 marzo 1995 n. 22	25/03/2022 n.13				17/05/2022			
39/2022	8/04/2022 n. 6	Istituzione giornata memoria terremoto di Messina 1908	15/04/2022 n.17				06/06/2022			
40/2022	13/04/2022 n. 8	Istituzione giornata memoria eruzione Etna 1669	15/04/2022 n.17				06/06/2022			

Se non desidera conoscere e restare informato delle attività del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, per cortesia, invii una e-mail all'indirizzo: [comstasicilia@governo.it](mailto:comstasicilia@governo.it)

SEDE

Piazza Principe di Camporeale, 23 - Cap 90138 - Palermo

Tel. 091.7041511

e-mail: [comstasicilia@governo.it](mailto:comstasicilia@governo.it)

pec: [comstasicilia@mailbox.governo.it](mailto:comstasicilia@mailbox.governo.it)

Sito internet: [Commissariato dello Stato per la Regione Siciliana](#)

Link ai numeri precedenti: [Archivio Lettere di informazione](#)